


Chiesa Neo-Apostolica in Italia



STATUTO

INDICE

Articolo	Titolo	Pagina
	Preambolo	3
1	Situazione giuridica	4
2	Compiti	5
3	Organizzazione	6
4	Organi	7
5	Apostolo di distretto	8
6	Comitato direttivo	9
7	Assemblea dei delegati	12
8	Limitazioni delle competenze degli organi	15
9	Ministri della Chiesa	16
10	Appartenenza alla Chiesa	18
11	Esercizi sociali	20
12	Patrimonio e obblighi (Provenienza dei mezzi finanziari e impiego degli stessi)	21
13	Durata e scioglimento	22
14	Clausola arbitrale	23
15	Disposizioni finali	24

Preambolo

La Chiesa Neo-Apostolica si identifica quale Chiesa di Gesù Cristo, parimenti alle comunità apostoliche nei tempi della Chiesa primordiale. La base religiosa della sua dottrina è la Sacra Scrittura. L'insegnamento neo-apostolico ha come scopo la divulgazione dell'insegnamento di Gesù e la preparazione delle anime credenti per il ritorno di Cristo.

Pur mantenendo la sua autonomia giuridica, la Chiesa Neo-Apostolica in Italia forma insieme alle altre Chiese Neo-Apostoliche regionali una Chiesa globale operante in modo uniforme a livello mondiale.

La Chiesa nel suo complesso mondiale, denominata Chiesa Neo-Apostolica Internazionale, è diretta dal sommoapostolo quale suo ministro supremo. Tutti gli apostoli di distretto e apostoli in servizio attivo fanno parte di questa istituzione. Essi sono collegati tra loro nell'unione della dottrina.

La Chiesa universale è condotta dal sommoapostolo come suo primo dignitario ecclesiastico. Il sommoapostolo in carica, tutti gli apostoli di distretto e gli apostoli attivi sono conglobati nella Chiesa Neo-Apostolica Internazionale (associazione indipendente retta dal diritto svizzero con sede a Zurigo - Svizzera) e sono uniti tra di loro grazie alla dottrina di fede.

La Chiesa universale si suddivide in aree di attività, ciascuna delle quali guidata da un apostolo di distretto, che comprendono, di regola, una o più Chiese regionali in una determinata area geografica o in una nazione. L'apostolo di distretto ha al suo fianco apostoli quali aiutanti. Gli apostoli di distretto e gli apostoli sono nominati dal sommoapostolo, il quale ha pure la competenza di destituirli o di metterli a riposo.

L'apostolo di distretto ha la facoltà di incaricare alcune Chiese regionali appartenenti alla sua area di responsabilità, affinché provvedano a sostenere finanziariamente altre Chiese regionali che dispongono di mezzi limitati. Nel contesto di un simile finanziamento, la Chiesa beneficiaria concede alla Chiesa sostenitrice il diritto di essere consultata nelle decisioni.

Articolo 1

Situazione giuridica

1. L'associazione "Chiesa Neo-Apostolica in Italia" ha sede in Milano, via G. Murat 20.
2. La Chiesa Neo-Apostolica in Italia gode dei diritti di ente religioso in tutto il territorio della Repubblica italiana.

Nell'ambito dell'attività ecclesiastica, segnatamente nella cura delle anime e nelle questioni amministrative, la competenza geografica della Chiesa Neo-Apostolica in Italia può differire dall'estensione territoriale della Repubblica italiana. Con l'accordo dell'apostolo di distretto possono essere attuate le seguenti disposizioni:

- a) la Chiesa Neo-Apostolica in Italia può occuparsi di zone fuori del comprensorio della Repubblica italiana;
- b) parti della Repubblica italiana possono essere curate da una Chiesa regionale estera.

Articolo 2

Compiti

1. Il compito della Chiesa Neo-Apostolica è quello di divulgare la Parola e i precetti di Dio a tutti gli uomini, nonché di dispensare i sacramenti e le benedizioni.

La Chiesa Neo-Apostolica assiste i propri fedeli e promuove la vita di fede sulla base dei principi della fede neo-apostolica. Questo avviene, soprattutto, sotto forma di servizi divini regolari, mediante un'assistenza spirituale coscienziosa e, in caso di evidente bisogno, tramite aiuti diretti.

Inoltre la Chiesa Neo-Apostolica, nei limiti delle sue possibilità, concede anche aiuti umanitari in casi di reale bisogno per la sopravvivenza e sostiene progetti e istituzioni aventi scopo religioso, umanitario e sociale.

2. La Chiesa Neo-Apostolica in Italia regola e amministra i suoi compiti e le sue attività in ottemperanza delle disposizioni di legge vigenti ed ha come obiettivo il perseguimento di scopi esclusivamente ecclesiastici, realizzati anche attraverso la concessione di aiuti umanitari e l'impegno nel sociale.

Articolo 3

Organizzazione

1. L'area geografica su cui opera la Chiesa Neo-Apostolica in Italia è suddivisa in distretti ecclesiastici e comunità, i quali non sono giuridicamente autonomi.
2. Il distretto è formato da alcune comunità raggruppate. La direzione del distretto compete al conducente distrettuale il quale è responsabile del distretto sotto il punto di vista ecclesiastico e amministrativo.
3. La comunità rappresenta l'insieme dei membri di un'area geografica circoscritta ed è diretta dal conducente della comunità.

Articolo 4

Organi

Gli organi della Chiesa Neo-Apostolica in Italia sono:

1. l'apostolo di distretto
2. il comitato direttivo
3. l'assemblea dei delegati

Articolo 5

Apostolo di distretto

1. L'apostolo di distretto viene nominato dal sommoapostolo e dura in carica per il periodo determinato all'atto della sua nomina e, nel silenzio, si intende eletto per tempo indeterminato e, quindi, sino a revoca o dimissioni.
2. Della nomina dell'apostolo di distretto ne viene presa visione, senza possibilità di replica, dall'assemblea dei delegati tramite verbale al quale deve essere allegato l'atto di nomina.
3. In caso di cessazione dalla carica, per revoca, dimissioni o per qualsiasi altra causa, il sommoapostolo provvede alla sua sostituzione mediante nuova nomina.

L'apostolo di distretto cessato resta in carica sino alla nomina del suo sostituto, salvo cause di forza maggiore che impediscono il regolare adempimento dei suoi compiti o salvo diversa disposizione del sommoapostolo; in tali casi le veci dell'apostolo di distretto sono fatte dal vice-presidente, se nominato, oppure, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione aventi contenuto non patrimoniale, dal membro del comitato direttivo più anziano fra quelli in carica. Ove ciò non sia possibile, le predette funzioni sono svolte direttamente dal sommoapostolo.

4. L'apostolo di distretto, su incarico del sommoapostolo e seguendo le direttive dallo stesso indicate, dirige un'area denominata area di attività dell'apostolo di distretto, della quale fanno parte una o più Chiese regionali di una determinata area geografica.
5. L'apostolo di distretto dirige le singole Chiese regionali cui fa capo avvalendosi, in caso di necessità, dell'aiuto di membri della Chiesa Neo-Apostolica.
6. L'apostolo di distretto, in qualità di presidente, ha la facoltà di proporre al comitato direttivo la nomina di un vice-presidente, facente parte dello stesso comitato, per l'esercizio di tutte o parte delle funzioni ad esso spettanti.
7. L'apostolo di distretto istituisce i conducenti di comunità ed i conducenti distrettuali ed ha, altresì, la facoltà di metterli a riposo, di sospenderli temporaneamente o di revocarli dall'incarico per gravi motivi. Nell'esercizio di queste sue funzioni l'apostolo di distretto può conferire l'incarico ad un apostolo della Chiesa Neo-Apostolica.

Articolo 6

Comitato direttivo

1. Il comitato direttivo è composto dall'apostolo di distretto e da almeno altri due membri nominati dall'assemblea dei delegati. La maggioranza dei membri nominati dall'assemblea dei delegati è prescelta tra i nominativi presenti nella lista proposta dall'apostolo di distretto.

Possono essere nominati a far parte del comitato direttivo tutti coloro che godono della piena capacità di agire ai sensi della legge italiana.

All'apostolo di distretto spetta la carica di presidente.

2. I membri del comitato direttivo, che possono essere rieletti, durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea dei delegati all'atto della loro nomina e, nel silenzio, si intendono eletti per tempo indeterminato e, quindi, sino a revoca o dimissioni.
3. Il comitato direttivo, su proposta dell'apostolo di distretto, può eleggere al suo interno un vice-presidente autorizzato a fare le veci del presidente.

Il vice-presidente, salvo revoca o dimissioni, dura in carica per il periodo determinato all'atto della sua nomina e, nel silenzio, si intende eletto per tempo indeterminato.

Il periodo di durata dell'incarico non può, in ogni caso, essere superiore a quello di scadenza dello stesso comitato direttivo.

4. In caso di cessazione dalla carica, per revoca, dimissioni o per qualsiasi altra causa, di uno o più componenti del comitato direttivo, ad esclusione dell'apostolo di distretto, l'assemblea dei delegati provvede a sostituirli sulla base di una lista di nominativi proposti dall'apostolo di distretto. I membri così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

La cessazione dalla carica ha effetto immediato ed il comitato direttivo, sino al momento della sostituzione dei membri cessati, è formato dall'apostolo di distretto e dai membri rimasti in carica o dal solo apostolo di distretto, in caso di cessazione di tutti gli altri componenti.

5. In caso di cessazione dalla carica dell'apostolo di distretto si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5 dello statuto.

Le funzioni ed i poteri spettanti all'apostolo di distretto, in qualità di presidente, in caso di sua impossibilità, per cause di forza maggiore o per disposizione del sommoapostolo, a restare in carica sino alla nomina del suo sostituto, sono esercitati dal vice-presidente, se nominato, oppure, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione aventi contenuto non patrimoniale, dal membro del comitato direttivo più anziano fra quelli in carica. In tale caso il comitato direttivo, sino al momento della sostituzione dell'apostolo di distretto cessato, è formato dai soli membri rimasti in carica.

6. In caso di cessazione dalla carica, per revoca, dimissioni o per qualsiasi altra causa, di tutti i componenti del comitato direttivo e nel caso in cui l'apostolo di distretto cessato si trovi nell'impossibilità, per cause di forza maggiore o per disposizione del

sommoapostolo, a restare in carica sino alla nomina del suo sostituto, tutti i compiti e le funzioni del comitato direttivo, inclusa la partecipazione all'assemblea dei delegati, sono esercitati dal sommoapostolo.

7. I membri del comitato direttivo sono solidalmente responsabili della conduzione nonché della gestione amministrativa e patrimoniale della Chiesa Neo-Apostolica in Italia per gli atti dagli stessi compiuti.
8. Al comitato direttivo spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto disposto dall'articolo 8, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) formazione del bilancio annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei delegati;
 - b) formazione di budgets;
 - c) acquisto, vendita e permuta di immobili;
 - d) approvazione di investimenti, concessioni di prestiti, apertura di conti correnti bancari e postali, assunzioni di fidi bancari o accensione di mutui passivi in genere, nonché assenso ad iscrizioni ipotecarie;
 - e) sottoscrizione di contratti di vario tipo, tra cui quelli per la locazione e la somministrazione di utenze;
 - f) conferimento di poteri a singoli componenti del comitato direttivo e rilascio di procure, anche a terzi non facenti parte del comitato direttivo e della Chiesa Neo-Apostolica, per determinati atti o categorie di atti aventi contenuto patrimoniale e non;
 - g) esclusione di membri dalla Chiesa Neo-Apostolica in Italia;
 - h) trattazione di questioni concernenti l'attività della Chiesa Neo-Apostolica in Italia proposte dal presidente o dal vice-presidente.
9. Al presidente ed al vice-presidente spettano, con firma libera e disgiunta, i poteri per l'ordinaria amministrazione, salvo quanto disposto dall'articolo 8, che comportano l'assunzione di impegni economici e finanziari di importo, singolarmente, non superiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) riguardanti, tra l'altro, l'acquisto di beni mobili e mobili registrati, con esclusione degli immobili, la concessione di prestiti, l'assunzione di fidi bancari o l'accensione di mutui passivi senza assenso ad iscrizioni ipotecarie, la sottoscrizione di contratti di locazione e di somministrazione di utenze, nonché il rilascio e la revoca di procure.
10. Il presidente ed il vice-presidente, disgiuntamente fra loro e nell'ambito dei loro poteri, hanno la rappresentanza legale della Chiesa Neo-Apostolica in Italia e rappresentano la stessa di fronte ai terzi ed in giudizio ed hanno la firma sociale. Hanno, altresì, la facoltà di decidere in ordine ad azioni giudiziarie, di stare in giudizio e di nominare avvocati e procuratori alle liti.
11. Il comitato direttivo viene convocato dal presidente o dal vice-presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta al presidente, per iscritto, da almeno un terzo dei suoi componenti.

Il comitato direttivo si riunisce sia nella sede sia altrove.

Il comitato direttivo viene convocato almeno una volta all'anno per la formazione e l'approvazione del bilancio annuale.

L'avviso scritto di convocazione è fatto dal presidente o dal vice-presidente con lettera da spedirsi tramite raccomandata postale o da consegnare a mani dell'interessato, che ne rilascia contestualmente prova di ricevuta, nonché mediante telegramma, telefax, telex o posta elettronica almeno cinque giorni prima e, nei casi d'urgenza, almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio di ciascun membro del comitato, indicando il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno.

12. Il comitato direttivo si reputa validamente costituito, anche in difetto di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi componenti.
13. Le riunioni del comitato direttivo sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente o, in subordine, da altra persona designata dai presenti, il quale provvede, altresì, a nominare un segretario anche non facente parte della Chiesa Neo-Apostolica.
14. Alle riunioni del comitato direttivo i membri che non potessero intervenire personalmente possono farsi rappresentare da altro componente del comitato stesso mediante rilascio di delega debitamente sottoscritta. Ogni membro del comitato può rappresentarne unicamente un solo altro, mentre l'apostolo di distretto può rappresentarne sino ad un massimo di un terzo di tutti i componenti.
15. Per la validità delle riunioni del comitato direttivo è necessaria la presenza, in proprio o per deleghe, di almeno i due terzi dei suoi componenti.
16. Le deliberazioni del comitato direttivo sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri presenti o validamente rappresentati e devono essere verbalizzate a cura del presidente e del segretario della riunione, che ne sottoscrivono il relativo testo.
17. È ammessa la possibilità che alcune deliberazioni siano assunte mediante votazione espressa in calce a circolari inviate dal presidente o dal vice-presidente tramite telefax, posta elettronica, consegna a mano o con raccomandata postale al domicilio di ciascun membro del comitato direttivo.

Conclusasi la votazione da parte di tutti i membri del comitato direttivo e qualora sia stata raggiunta la maggioranza dei voti richiesta, pari ad almeno due terzi dei suoi componenti, il presidente od il vice-presidente provvederà a verbalizzare il testo della circolare oggetto della votazione indicando i nominativi di coloro che hanno espresso voto favorevole, contrario e degli eventuali astenuti.

Nella votazione con circolare non è ammessa la possibilità di delegare ad altro membro del comitato direttivo il diritto di voto.

Tutta la documentazione relativa all'assunzione di delibere tramite votazione con circolare deve essere conservata presso il segretariato dell'associazione per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni.

Non è ammessa la votazione con circolare per l'assunzione di delibere riguardanti la formazione del bilancio annuale, il conferimento di poteri e procure a chiunque e di qualsiasi genere, nonché per l'assunzione di tutte le delibere riguardanti l'acquisto, la vendita e la permuta di immobili e di quelli aventi contenuto patrimoniale che comportino l'assunzione di impegni economici e finanziari superiori a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

Articolo 7

Assemblea dei delegati

1. L'assemblea dei delegati è formata dai componenti del comitato direttivo e dai delegati della Chiesa Neo-Apostolica in Italia che vengono eletti, su proposta dell'apostolo di distretto o di almeno dieci membri appartenenti al medesimo distretto, dai membri della stessa Chiesa nei rispettivi distretti.

Possono essere eletti delegati tutti i membri facenti parte della Chiesa Neo-Apostolica in Italia che godono della piena capacità di agire ai sensi della legge italiana.

Non possono essere eletti come delegati membri già facenti parte del comitato direttivo.

2. Per ogni distretto viene eletto uno o più delegati da parte dei membri, appartenenti al medesimo distretto, che hanno i requisiti per l'esercizio del diritto di voto.

I requisiti per l'esercizio del diritto di voto, le modalità di elezione, il numero e la durata in carica dei delegati sono contenute in apposito regolamento emanato dall'apostolo di distretto e portato a conoscenza dell'assemblea dei delegati, per presa visione, ogniqualevolta vengano apportate delle modifiche, nonché dei singoli distretti, prima dell'effettuazione delle elezioni, mediante affissione all'albo all'interno di ciascuna comunità.

I delegati così nominati devono essere iscritti su apposito libro dei delegati e la documentazione relativa alla loro nomina deve essere conservata presso il segretariato dell'associazione per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni.

3. In caso di cessazione dalla carica, per revoca, dimissioni o per qualsiasi altra causa, di uno o più delegati, si provvede alla loro sostituzione mediante nuova nomina, con l'osservanza delle modalità contenute nel regolamento emanato dall'apostolo di distretto.

La cessazione dalla carica ha effetto immediato e l'assemblea dei delegati, sino al momento della sostituzione dei delegati cessati, è formata dai componenti del comitato direttivo e dai delegati rimasti in carica o dai soli componenti del comitato direttivo in carica, in caso di cessazione di tutti i delegati.

La funzione nell'assemblea dei delegati del comitato direttivo, in caso di cessazione, con effetto immediato, di tutti i suoi componenti, incluso l'apostolo di distretto, è svolta direttamente dal sommoapostolo. In tale caso l'assemblea dei delegati, sino al momento della sostituzione dei membri cessati, è formata dal sommoapostolo e dai delegati rimasti in carica o dal solo sommoapostolo in caso di cessazione di anche tutti i delegati.

4. L'assemblea dei delegati si riunisce per l'assunzione di delibere di carattere sia ordinario sia straordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 8.

5. L'assemblea dei delegati, in sede ordinaria, delibera, tra l'altro, in merito:

- a) a proposte ed iniziative inerenti l'attività ecclesiastica riservati alla sua competenza;

- b) all'approvazione del bilancio annuale, sottopostogli dal comitato direttivo unitamente alla relazione di certificazione rilasciata da un revisore dei conti;
 - c) alla nomina del revisore dei conti per il controllo del bilancio annuale;
 - d) all'approvazione di eventuali budgets sottopostigli dal comitato direttivo;
 - e) alla nomina dei membri del comitato direttivo scelti, per almeno la maggioranza di essi, sulla base di una lista di nominativi proposti dall'apostolo di distretto.
6. L'assemblea dei delegati, in sede straordinaria, delibera in merito:
- a) alle modificazioni dello statuto sociale;
 - b) allo scioglimento della Chiesa Neo-Apostolica in Italia ed alla nomina del liquidatore.
7. L'assemblea dei delegati si riunisce, inoltre, per la sola presa visione, senza possibilità di replica, della nomina del sommoapostolo e dell'apostolo di distretto, nonché del regolamento emanato dall'apostolo di distretto per l'elezione dei delegati. I verbali di presa visione devono essere trascritti sul libro verbali dell'assemblea dei delegati, allegando gli atti di nomina ed il regolamento per l'elezione dei delegati.
8. L'assemblea dei delegati viene convocata dal presidente o dal vice-presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta al presidente, per iscritto, da almeno un terzo dei suoi componenti.
- L'assemblea dei delegati si riunisce sia nella sede sia altrove.
- L'assemblea dei delegati viene convocata almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio annuale, corredato della relazione di certificazione rilasciata da un revisore dei conti.
- L'avviso scritto di convocazione è fatto dal presidente o dal vice-presidente con lettera da spedirsi tramite raccomandata postale o da consegnare a mani dell'interessato, che ne rilascia contestualmente prova di ricevuta, nonché mediante telegramma, telefax, telex o posta elettronica almeno cinque giorni prima e, nei casi d'urgenza, almeno due giorni prima dell'adunanza, al domicilio di ciascun membro dell'assemblea, indicando il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno.
9. L'assemblea dei delegati si reputa validamente costituita, anche in difetto di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi componenti (assemblea totalitaria).
10. L'assemblea dei delegati, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente o, in subordine, da altra persona designata dall'assemblea stessa, il quale nomina, altresì, un segretario anche non facente parte della Chiesa Neo-Apostolica.
- L'assistenza del segretario non è necessaria nell'assemblea straordinaria quando il verbale viene redatto da un notaio.
11. Possono intervenire all'assemblea tutti i componenti del comitato direttivo ed i delegati che risultino iscritti nel libro dei delegati.
- Alle assemblee dei delegati coloro che non potessero intervenire personalmente possono farsi rappresentare da altro componente dell'assemblea mediante rilascio di delega debitamente sottoscritta. Ogni membro dell'assemblea può rappresentarne unicamente un solo altro, mentre l'apostolo di distretto può rappresentarne sino ad un

massimo di un terzo della totalità dei componenti aventi diritto a partecipare all'assemblea.

12. Per la validità delle assemblee dei delegati è necessaria la presenza, in proprio o per deleghe, in sede ordinaria, di almeno i due terzi, e, in sede straordinaria, di tutti i suoi membri, aventi diritto a partecipare.
13. Le deliberazioni dell'assemblea dei delegati, in sede ordinaria, sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti o validamente rappresentati e devono essere verbalizzate a cura del presidente e del segretario della riunione, che ne sottoscrivono il relativo testo.
14. Le deliberazioni dell'assemblea dei delegati, in sede straordinaria, sono validamente assunte con il voto favorevole della totalità dei suoi membri aventi diritto a partecipare (unanimità), siano essi presenti in proprio o validamente rappresentati, e devono essere verbalizzate e sottoscritte a cura del presidente e del segretario della riunione o del notaio incaricato di redigere il verbale.
15. È ammessa la possibilità che alcune delibere dell'assemblea dei delegati, esclusivamente di carattere ordinario, siano assunte mediante votazione espressa in calce a circolari inviate dal presidente o dal vice-presidente tramite telefax, posta elettronica, consegna a mano o con raccomandata postale al domicilio di ciascun componente dell'assemblea.

Conclusasi la votazione da parte di tutti i componenti dell'assemblea e qualora sia stata raggiunta la maggioranza dei voti richiesta, pari ad almeno la maggioranza della totalità dei suoi componenti, il presidente od il vice-presidente provvederà a verbalizzare il testo della circolare oggetto della votazione indicando i nominativi di coloro che hanno espresso voto favorevole, contrario e degli eventuali astenuti.

Nella votazione con circolare non è ammessa la possibilità di delegare ad altro componente dell'assemblea il diritto di voto.

Tutta la documentazione relativa all'assunzione di delibere tramite votazione con circolare deve essere conservata presso il segretariato dell'associazione per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni.

Non è ammessa la votazione con circolare per l'assunzione di delibere inerenti l'approvazione del bilancio annuale, la nomina del revisore dei conti per il controllo del bilancio annuale, la nomina dei membri del comitato direttivo, nonché di tutte le delibere di carattere straordinario.

Articolo 8

Limitazioni delle competenze degli organi

1. Tutte le delibere e le disposizioni giuridiche riguardanti beni immobili - ad esclusione dei contratti di locazione -, concessioni di prestiti, assunzioni di fidi bancari o accensione di mutui passivi in genere, nonché assenso ad iscrizioni ipotecarie possono essere attuate soltanto con il preventivo consenso scritto da parte della Chiesa regionale che sostiene finanziariamente ed economicamente la Chiesa Neo-Apostolica in Italia.
2. Tutti i contratti di rilevante importanza, ad esclusione dei contratti di locazione e di quelli di somministrazione di utenze, stipulati dalla Chiesa Neo-Apostolica in Italia che vincolano, in qualche modo, la Chiesa regionale sostenitrice devono, prima della loro sottoscrizione, essere sottoposti al parere favorevole di quest'ultima.

Articolo 9

Ministri della Chiesa

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2 dello statuto, ed in particolare per l'assistenza spirituale dei propri fedeli, vengono nominati dei ministri ecclesiastici. Il contenuto dell'incarico ministeriale si basa sulle indicazioni fornite dal sommoapostolo.
2. I ministri sono ordinati nel loro ministero dal sommoapostolo o, in caso di suo impedimento, dall'apostolo di distretto o, in subordine, da un apostolo da loro espressamente incaricato; la stessa procedura si applica anche per la messa a riposo, la sospensione temporanea e la destituzione dall'incarico per gravi motivi.
3. Per la nomina a ministro ecclesiastico occorre essere dotati, in modo particolare, dei seguenti requisiti morali:
 - a) profonda conoscenza e credenza della dottrina e delle istituzioni della Chiesa Neo-Apostolica,
 - b) condotta di vita irreprensibile e basata sulla dottrina di Cristo.
4. Lo svolgimento dell'incarico ministeriale avviene secondo le direttive indicate dal sommoapostolo, dall'apostolo di distretto e dall'apostolo.
5. L'esercizio del ministero si basa esclusivamente su attività di volontariato di tipo gratuito, salvo diversa disposizione impartita dalla Chiesa regionale sostenitrice ed è, di regola, a titolo onorifico.

Le spese sostenute per l'espletamento di incarichi ricevuti dalla Chiesa Neo-Apostolica in Italia sono rimborsate, se autorizzate, previa presentazione di idoneo documento giustificativo ed a condizione che siano di importo ragionevole e richieste entro 12 mesi dal loro sostenimento.
6. Tutti i ministri sono ecclesiastici nei termini delle disposizioni e delle leggi vigenti.

I ministri della Chiesa Neo-Apostolica sono tenuti al segreto ministeriale con riguardo a qualsiasi informazione o avvenimento di cui venissero a conoscenza nell'esercizio della loro funzione.

L'obbligo al segreto ministeriale permane anche dopo la cessazione, per qualsiasi motivo, dall'incarico ministeriale.
7. L'attività ministeriale ecclesiastica di ciascun ministro termina con la sua destituzione, la sua sospensione, anche temporanea, la sua messa a riposo, la sua rinuncia al ministero, il suo decesso, nonché a seguito delle sue dimissioni o di provvedimenti di esclusione dalla Chiesa Neo-Apostolica. La cessazione dell'attività ministeriale comporta la perdita di tutti i diritti legati alla carica di ministro ecclesiastico.
8. Al termine dell'attività ministeriale, il ministro in questione è tenuto a riconsegnare, alla persona indicatagli dall'apostolo di distretto, tutto il materiale appartenente alla Chiesa Neo-Apostolica, inclusi tutti gli atti ecclesiastici, gli archivi di dati e qualsiasi altra cosa di appartenenza della Chiesa. Inoltre, in caso richiesto, egli è tenuto a dare tutte le informazioni sulla sua attività ministeriale ed a renderne conto al

sommoapostolo, all'apostolo di distretto, all'apostolo o ad altra persona di loro fiducia espressamente incaricata.

Articolo 10

Appartenenza alla Chiesa

1. L'acquisizione della qualità di membro della Chiesa Neo-Apostolica in Italia può essere richiesta, mediante domanda ad un conducente di comunità, da qualsiasi persona fisica, avente la propria residenza abituale nella Repubblica italiana, che professa l'insegnamento di fede neo-apostolico.

Per i minori di età e per le persone dichiarate incapaci di intendere e di volere ai sensi della legge italiana, la richiesta per l'acquisizione della qualità di membro può essere avanzata da chi ne esercita la tutela.

2. La qualità di membro della Chiesa Neo-Apostolica si acquisisce mediante la ricezione del Sacramento "Santo Suggello". Non esiste alcun diritto legale di acquisizione della qualità di membro.
3. I membri di altre Chiese regionali neo-apostoliche, che trasferiscono la loro residenza abituale nella Repubblica italiana, ottengono, di diritto, il riconoscimento della qualità di membri della Chiesa Neo-Apostolica in Italia. In casi particolari, una persona può essere contemporaneamente membro sia della Chiesa Neo-Apostolica in Italia sia di altra Chiesa regionale.
4. L'appartenenza alla Chiesa Neo-Apostolica in Italia è documentata dall'iscrizione nel registro dei membri della rispettiva comunità.
5. L'assemblea dei delegati assicura e tutela i diritti ecclesiastici e l'applicazione delle norme di comportamento stabilite dallo statuto nei confronti di tutti i membri.
6. Tutti i membri che posseggono i requisiti per l'esercizio del diritto di voto provvedono ad eleggere, all'interno del proprio distretto, uno o più delegati, sulla base di una lista di nominativi proposti dall'apostolo di distretto o da almeno dieci membri appartenenti al medesimo distretto.

I requisiti per l'esercizio del diritto di voto, le modalità di elezione, il numero e la durata in carica dei delegati sono contenute in apposito regolamento emanato dall'apostolo di distretto e portato a conoscenza dell'assemblea dei delegati per presa visione ogniqualvolta vengano apportate delle modifiche, nonché dei singoli distretti, prima dell'effettuazione delle elezioni, mediante affissione all'albo all'interno di ciascuna comunità.

Tutti i membri che godono della piena capacità di agire ai sensi della legge italiana possono essere proposti all'elezione di delegato.

7. Tutti i componenti degli organi della Chiesa Neo-Apostolica in Italia hanno, sempre ed in ogni caso, anche la qualità di membro di questa Chiesa.
8. Nel caso in cui l'area geografica di estensione della Chiesa Neo-Apostolica in Italia non coincida con il territorio della Repubblica italiana, valgono i seguenti principi:
 - a) i membri che risiedono abitualmente nell'area geografica della Chiesa Neo-Apostolica in Italia al di fuori della Repubblica italiana hanno tutti i diritti di appartenenza alla Chiesa Neo-Apostolica in Italia;

- b) i membri che risiedono abitualmente nel territorio della Repubblica italiana, ma fanno parte di un'altra Chiesa regionale, non godono del diritto di appartenenza alla Chiesa Neo-Apostolica in Italia.
9. Tutti i membri della Chiesa Neo-Apostolica hanno, per principio, il diritto di partecipare a tutti gli atti religiosi loro destinati, nonché all'assistenza spirituale; di contro ci si aspetta che gli stessi si comportino in osservanza delle regole di insegnamento di Cristo.
10. L'appartenenza alla Chiesa Neo-Apostolica in Italia termina per le seguenti cause:
- a) decesso;
 - b) dimissioni;
 - c) esclusione;
 - d) abbandono della residenza abituale nella Repubblica italiana con acquisizione della qualità di membro in un'altra Chiesa Neo-Apostolica regionale.
11. Il membro della Chiesa Neo-Apostolica in Italia ha il diritto di dimettersi in qualsiasi momento mediante dichiarazione scritta di dimissioni inviata, tramite raccomandata postale, al conducente di comunità cui appartiene.
- Per i minori di età e per le persone dichiarate incapaci di intendere e di volere ai sensi della legge italiana, la dichiarazione di dimissioni deve essere sottoscritta da chi ne esercita la tutela.
12. Un membro può anche essere escluso dalla Chiesa Neo-Apostolica in Italia.
- L'esclusione può avvenire a causa di gravi infrazioni che ledono la reputazione della Chiesa Neo-Apostolica, nonché per comportamenti in contrasto con la dottrina, i principi, gli ordinamenti e gli scopi della stessa Chiesa.
- L'esclusione viene formalizzata con delibera del comitato direttivo, dopo aver preventivamente sentito il parere dei delegati, attraverso l'emissione di un decreto contenente i motivi dell'esclusione. Il membro in questione deve essere informato del provvedimento tramite l'invio, con raccomandata postale con avviso di ricevimento, del decreto di esclusione.
- Il membro escluso può appellare il relativo decreto entro tre mesi dalla data del suo ricevimento mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento da inviare presso la sede dell'associazione. In tale caso il comitato direttivo riesaminerà il provvedimento di esclusione concedendo all'interessato la possibilità di fornire la propria versione.
13. Un membro escluso dalla Chiesa Neo-Apostolica, a seguito di dimissioni o di provvedimento di esclusione, può fare domanda, per iscritto, di riammissione. In tal caso spetta esclusivamente all'apostolo di distretto decidere in merito all'accoglimento della sua domanda. In caso di riammissione non avverrà una nuova dispensazione del Sacramento "Santo Suggello".

Articolo 11

Esercizi sociali

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) di gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 12

Patrimonio e obblighi

(Provenienza dei mezzi finanziari e impiego degli stessi)

1. Il patrimonio della Chiesa Neo-Apostolica in Italia è costituito da volontarie offerte, donazioni ed assegnazioni dei membri, da sussidi offerti da altre Chiese regionali e dalla Chiesa Neo-Apostolica Internazionale, nonché da altre elargizioni e profitti, anche provenienti da terzi non appartenenti alla Chiesa Neo-Apostolica.
2. La Chiesa Neo-Apostolica in Italia non prevede alcun obbligo di versamento da parte dei suoi membri.
3. Il patrimonio della Chiesa Neo-Apostolica in Italia è destinato esclusivamente al perseguimento dei propri scopi (compiti) ecclesiastici, come meglio descritti all'articolo 2 dello statuto.
4. Per le obbligazioni assunte dalla Chiesa Neo-Apostolica in Italia viene posto a garanzia il patrimonio disponibile della stessa Chiesa.
5. I membri, anche se dimissionari, esclusi, trasferiti ad altra Chiesa regionale o deceduti, nonché in tale ultimo caso anche gli eventuali eredi, non vantano alcun diritto sul patrimonio della Chiesa Neo-Apostolica.
6. Per ogni esercizio sociale deve essere trasmesso al sommoapostolo ed alla Chiesa regionale sostenitrice un rendiconto sulla gestione economica della Chiesa Neo-Apostolica in Italia, sottoscritto dal presidente o dal vice-presidente, unitamente alla relazione di certificazione rilasciata dal revisore dei conti designato dall'assemblea dei delegati.

In caso di sottoscrizione da parte di persona diversa dall'apostolo di distretto della Chiesa Neo-Apostolica in Italia, la copia destinata al sommoapostolo dovrà essere sottoscritta anche dall'apostolo di distretto.

Articolo 13

Durata e scioglimento

1. La Chiesa Neo-Apostolica in Italia è costituita a tempo indeterminato.
2. L'eventuale scioglimento dell'associazione e la nomina del liquidatore spetta alla competenza dell'assemblea dei delegati e viene attuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 dello statuto.
3. Nel caso di scioglimento dell'associazione Chiesa Neo-Apostolica in Italia, l'assemblea dei delegati nomina un liquidatore che provvede alla liquidazione del patrimonio secondo quanto disposto dallo statuto e dalle leggi vigenti.
4. Il patrimonio residuo disponibile al termine della liquidazione dovrà essere trasferito esclusivamente e immediatamente, secondo le istruzioni fornite dall'apostolo di distretto, ad altra istituzione della Chiesa Neo-Apostolica o alla Chiesa regionale sostenitrice, per il perseguimento degli stessi scopi (compiti) ecclesiastici della Chiesa Neo-Apostolica in Italia di cui all'articolo 2 dello statuto.

Articolo 14

Clausola arbitrale

1. Le controversie che potessero sorgere in dipendenza dell'interpretazione del presente statuto saranno decise da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di Milano che funzionerà con poteri di amichevole compositore, giudicherà ex bono et equo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile.

Articolo 15

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni di legge in materia di associazioni.